

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 5

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Governo della Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio"

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rifinanziamenti

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 2

**Deleghe alle province - legge regionale
16 gennaio 1990, n. 4**

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 2000, con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

Art. 3

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice" e successive modificazioni

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, è così sostituito:

"La misura del concorso regionale negli interessi viene stabilita dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato a carico dei beneficiari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Il tasso a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al due per cento."

Art. 4

Modifica e disposizioni sull'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice" e successive modificazioni

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, così come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42, è inserita la seguente lettera c bis):

"c bis) estinzione anticipata del mutuo, trascorsi dieci anni dalla data di acquisto del fondo, fatti salvi i motivi di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6."

2. L'articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, così come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42, si applica anche ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 14 settembre 1994, n. 42.

Art. 5

Disposizioni transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"

1. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (capitolo n. 12210) per la prosecuzione del programma di intervento per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Art. 6

Prosecuzione del programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della Sharka sulle drupacee

1. Per contenere la diffusione del virus della Sharka sulle drupacee ed in particolare sul pesco, la Giunta regionale, in prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, adotta un programma triennale di interventi comprendente le seguenti azioni:

- a) ispezioni di vivai e fonti di approvvigionamento di materiale di moltiplicazione;
- b) ispezioni in aziende nelle zone interessate dalla presenza di focolai di infezione;
- c) analisi di laboratorio;
- d) acquisizione di collaborazioni per controlli in campo;
- e) sperimentazione e divulgazione.

2. Per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni (capitolo n. 12539).

Art. 7

Interventi per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora

1. Al fine di proseguire nel risanamento delle aree frutticole situate in zone soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2000 a concedere interventi contributivi con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 e dalla legge 17 agosto 1999, n. 307, "Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità" per l'importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).

Art. 8

Modifiche della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 "Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, così come inserito dall'articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è così sostituito:

"1. I benefici di cui all'articolo 1 sono estesi alle garanzie concesse fino al 30 novembre 1998, da parte dei soci delle cooperative zootecniche da carne e loro consorzi, a favore delle cooperative e dei consorzi stessi, previo accertamento dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o della dichiarazione dello stato di insolvenza al momento della definizione dei criteri e delle condizioni per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50, così come inserito dall'articolo 71 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad estendere i benefici al sostegno economico dato dai soci alla cooperativa di appartenenza."

Art. 9

Modifiche della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, "Disciplina della viabilità silvo - pastorale" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

"2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale

regionale. E' consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi."

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è abrogato.

Art. 10

Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà culturale, civile, economica e sociale del Veneto, è autorizzata a partecipare alla Fondazione Nord Est, con sede a Venezia, per l'importo di lire 150 milioni per l'anno 2000 (capitolo n. 20516).

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Fondazione per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche.

Art. 11

Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revocche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese

1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.

2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in particolar modo quelle previste dalla regola *de minimis*, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.

3. È disposta la revoca immediata dei benefici qualora, nei suddetti controlli o con qualsiasi altro mezzo, si accertino gravi e circostanziate irregolarità imputabili al richiedente e non sanabili, ed in particolare la falsità delle dichiarazioni o il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste dagli atti di concessione delle agevolazioni, senza che sia intervenuta, limitatamente a quest'ultimo caso, tempestiva comunicazione di rinuncia.

4. A quanto previsto al comma 3 consegue:

- a) la restituzione delle somme già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti percentuali;
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- c) la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria, di concedere forme rateali di versamento.

5. Qualora l'interessato, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste dagli atti di concessione, proceda a comunicare tempestivamente la rinuncia al beneficio, la restituzione delle somme già erogate è maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, fatta salva la facoltà, per il medesimo interessato e a fronte di garanzia fideiussoria, di richiedere il versamento rateale.

6. Per quanto non previsto dalla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.

Art. 12

Limiti dell'aiuto alle imprese

1. Qualora non sia diversamente stabilito nella legge istitutiva, l'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione delle specifiche normative di settore e secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.

Art. 13

Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

"2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le

varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori."

Art. 14

Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni

1. Il comma 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è così sostituito:

"14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato."

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:

"L'ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato."

Art. 15

Realizzazione dei parcheggi d'interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale

1. La Giunta regionale adotta un piano triennale di interventi per la realizzazione dei parcheggi scambiatori previsti dal progetto di primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale per complessivi 52.000 milioni di lire, di cui lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000, lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 2002 (capitolo n. 45787).

2. Per l'impegno delle spese di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere oneri pluriennali di spesa ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 16

Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico

1. La Giunta regionale, nell'ambito di un progetto complessivo dalla stessa appositamente predisposto al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, etnografico e archeologico, è autorizzata ad erogare specifici contributi ai comuni interessati per interventi di conservazione e valorizzazione, nonché per la dotazione di servizi ed attrezzature connesse alla corretta gestione dei siti.

2. Contestualmente all'approvazione del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 70244).

Art. 17

Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette

1. Ai fini della conservazione della natura e della valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, nonché di quelle di istituzione statale trasferite alla Regione e gestite, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 dall'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti gestori appositi contributi nell'anno 2000 per l'importo di lire 2.000 milioni (capitolo n. 51026).

Art. 18

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni

1. Dopo il comma primo dell'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41, è inserito il seguente comma:

"I beni mobili durevoli di cui all'articolo 30, primo comma, n.2), vengono dichiarati fuori uso per deterioramento e/o obsolescenza nel quinto esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione nell'inventario, salvo i casi di particolare valore bibliografico o documentativo, che vengono accertati con provvedimenti adottati di concerto fra le competenti strutture regionali."

Art. 19

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modificazioni

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 30, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, dopo le parole "Interventi ed iniziative per i veneti nel mondo e spese per la partecipazione previste dalla presente legge" le parole "e dalla legge regionale n. 9/90" sono abrogate.

Art. 20

Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto

1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, e dell'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 152, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel quadro dell'intesa tra la Giunta regionale e la Provincia Ecclesiastica veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre alla conoscenza, salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio degli organi musicali aventi valenza storico - artistica presenti sul proprio territorio di proprietà ecclesiastica, religiosa o di altri soggetti che ne garantiscano un uso pubblico.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, d'intesa con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le modalità di intervento ed i termini del concorso finanziario.

3. Per le preliminari attività di ricognizione e catalogazione, propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 70242):

Art. 21

Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per l'impiantistica sportiva

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.

3. In caso di decadenza dal contributo, la struttura

regionale competente, ove le opere oggetto della agevolazione regionale siano state parzialmente eseguite, chiede all'ente beneficiario la rendicontazione relativa alla quota parte erogata, secondo la proporzione fissata in sede di assegnazione del contributo. Detta rendicontazione può essere costituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, attestante che le opere nel frattempo realizzate sono funzionali e regolarmente eseguite e che il costo sostenuto per le stesse è tale da comportare il contributo già liquidato. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, o che risultino liquidati in eccesso rispetto a quanto consentito in rapporto all'ammontare delle opere eseguite, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario.

Art. 22

Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma

1. La Regione concorre alla realizzazione del piano pluriennale di interventi di cui all'intesa istituzionale di programma, da stipularsi con l'amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (capitolo 82400).

2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi dell'intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di settore.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal medesimo.

4. Per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.

Art. 23

Relazione previsionale e programmatica degli enti locali

1. La Giunta regionale, d'intesa con le associazioni regionali degli enti locali, stabilisce i criteri per la comunicazione alla Regione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

2. Al fine di razionalizzare i relativi flussi informativi, la Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure relative alla predisposizio-

ne, raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali stessi, sulla base degli schemi individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 326.

Art. 24

Collocamento a riposo dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto

1. Ai dirigenti a tempo indeterminato che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza, non oltre il 30 giugno 2000, per essere collocati a riposo entro il 1 gennaio 2001, è corrisposta una indennità aggiuntiva, una tantum, pari a dodici mensilità dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità e del maturato economico ex seconda qualifica dirigenziale se in godimento, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e non devono essere collocati d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto unitamente alla indennità premio di fine servizio e, in ogni caso, non è riconosciuto in qualunque ipotesi di mancato o impossibilitato collocamento a riposo nel periodo di cui al comma 1.

4. Per i dirigenti a tempo indeterminato che ricoprono l'incarico di segretario regionale, dirigente regionale e figure equiparate ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 per i quali è previsto il trattamento economico omnicomprensivo, l'indennità aggiuntiva è calcolata con le stesse modalità e sulle stesse voci economiche di cui al comma 1, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per l'area dirigenziale.

5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è ridotta in misura pari al numero dei dirigenti che conseguono il beneficio previsto dai commi precedenti. Alla conseguente ricognizione provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1.

Art. 25

Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e disposizioni transitorie in materia di scadenze degli organi

1. Nell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così sostituito:

"4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni.";

b) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo:
"Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42."

2. L'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è così sostituito:

"Art. 12
Comunicazione dell'accettazione

1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- a) *l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;*
- b) *l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;*
- c) *la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

2. Qualora successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione."

3. L'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è così sostituito:

"Art. 14
Abrogazione

1. Sono abrogati:

- a) *la legge regionale 31 agosto 1983, n. 46;*

b) *la legge regionale 1 settembre 1993, n. 46;*

c) *l'articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 26."*

4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, gli organi, la cui scadenza è prevista tra il 1° dicembre 1999 e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, scadono alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

Art. 26
Contributo al Comune di Cavallino Treporti (Venezia)

1. La Regione concorre alle spese di avvio del Comune di Cavallino Treporti, istituito con la legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, mediante la concessione di un contributo in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti, senza oneri per interessi, per la durata massima di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al cento per cento della spesa in conto capitale sostenuta dal Comune e per un importo massimo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 3492).

3. Il rimborso del contributo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno per quote costanti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.

4. Il mancato versamento di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo.

Art. 27
Contributi per interventi di metanizzazione in zone montane

1. In attuazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, recante disposizioni per le zone montane, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2000 contributi fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni per la realizzazione di reti di metanizzazione in zone montane con priorità per aree di particolare interesse turistico ambientale (capitolo n. 22620).

2. La Giunta regionale provvede a fissare i criteri per l'erogazione del contributo, finanziando i comuni aventi il più alto valore del parametro climatico gradi giorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 28
Contributo straordinario per l'allestimento del nuovo Museo Marciano

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Procuratoria di San Marco per l'anno 2000 un contributo di lire 250 milioni per l'allestimento e le attrezzature del

nuovo Museo Marciano (capitolo n. 70246).

Art. 29

Disposizioni per gli amministratori degli enti parco

1. Agli amministratori locali che sono nominati nel consiglio o nel comitato esecutivo degli enti parco istituiti con le leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 30 gennaio 1990, n. 12, 28 gennaio 1991, n. 8 e 8 settembre 1997, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" in materia di permessi per assenze dal servizio. Il relativo onere è a carico dell'ente parco.

2. Gli enti parco possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

3. Gli enti parco applicano ai consiglieri ed ai direttori degli enti medesimi le disposizioni concernenti il patrocinio legale di cui all'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per fatti o atti connessi all'espletamento del loro mandato.

Art. 30

Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e successive modificazioni

1. Nel comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole "articolo 13" sono sostituite dalle parole "articolo 16".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) il Direttore".

3. Nella lettera p) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, le parole "comma 1" sono sostituite con le parole "comma 2".

4. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è inserito il seguente articolo 22 bis:

"Art. 22 bis

Compiti del Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sul regolamento e sul Piano pluriennale economico - sociale.

2. Il Comitato tecnico scientifico può altresì essere sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco, in merito ad ogni altra questione di particolare rilevanza."

5. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, è così sostituito:

"1. L'Ente parco si avvale, per lo svolgimento delle

proprie funzioni, del personale assegnato dalla Giunta regionale."

Art. 31

Proroga dei termini previsti dall'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"

1. I termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, sono prorogati ciascuno di centoventi giorni.

Art. 32

Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 come sostituito dall'articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è così sostituita:

"e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all'Ufficio Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione."

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, è così sostituito:

"3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D."

3. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, è abrogato.

Art. 33

Parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro (Padova)

1. Le somme già assegnate all'ESAV, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, sono utilizzate dall'azienda regionale Veneto Agricoltura, con le modalità e secondo le direttive ed i programmi approvati dalla Giunta regionale, per favorire lo sviluppo del parco scientifico tecnologico Agripolis di Legnaro, realizzando investimenti nel campo informativo e creando strutture di studio e di ricerca.

Art. 34

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, è così sostituito:

"I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo "A" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;

b) Gruppo "B" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443."

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento.

Art. 35

Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Al fine di dare continuità e compiutezza all'opera di adeguamento tecnologico e strutturale nel settore agroindustriale, la Giunta regionale può concedere un contributo alle iniziative di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e del Regolamento (CE) n. 951/97, anche per quelle che nel corso del periodo di programma-

zione comunitaria 1994-1999 hanno intrapreso o realizzato le iniziative previste nei progetti.

2. Le istanze che beneficiano del contributo di cui al comma 1 sono quelle presentate per i settori di intervento previsti dalla decisione della Commissione europea del 2 ottobre 1996 e soggiacciono alle prescrizioni, ai vincoli e alle compatibilità dalla medesima fissati, nonché a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo del quaranta per cento della spesa ammessa.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11480).

5. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 36

Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto"

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, si applicano a partire dal 1° gennaio 2001.

Art. 37

Adeguamenti ai programmi di intervento nelle zone collinari e montane

1. Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 38

Programma di interventi strutturali nel settore zootecnico per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni igienico - sanitarie negli allevamenti bovini da latte

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" ad integrazione degli interventi ivi previsti, la Giunta regionale può concedere aiuti per favorire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia igienico - sanitaria delle strutture ed attrezzature di produzione del latte.

2. Sono ammissibili interventi per l'adeguamento delle superfici a disposizione degli animali, per la ristrutturazione completa o parziale della sala di mungitura e dei

locali annessi, per l'installazione dei nuovi impianti di mungitura e di refrigerazione, per la realizzazione di impianti per l'erogazione di acqua potabile e dispositivi per l'agevole lavaggio, la pulizia, la disinfezione e la depurazione, nonché per la modifica dei locali per l'igiene e la pulizia del personale di stalla.

3. Per l'attuazione del programma di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo n. 11602).

4. I benefici di cui al presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 39

Interventi per la tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole venete

1. La Giunta regionale, al fine di combattere la diffusione di organismi geneticamente modificati, è autorizzata a finanziare l'Istituto di genetica e sperimentazione agraria Nazareno Strampelli di Lonigo per la realizzazione di un progetto triennale per la conservazione e il mantenimento del germoplasma e della biodiversità originale del Veneto nelle popolazioni locali di mais e frumento tenero.

2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato dall'Istituto Nazareno Strampelli di Lonigo in collaborazione con l'azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il progetto di cui al presente articolo è finanziato per l'importo complessivo di lire 500 milioni nel triennio 2000-2003; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (capitolo n. 13116).

Art. 40

Modifiche della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, "Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia"

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, è così sostituita:

"a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, nonché di animali introdotti da paesi a rischio di BSE per particolari disposizioni nazionali e comunitarie, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali e comunitarie non prevedono la concessione di indennizzi;"

2. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, è inserita la seguente lettera c bis):

"c bis) sussidi agli allevatori per il mancato reddito in relazione a provvedimenti di polizia veterinaria emanati

da autorità regionali o nazionali."

3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, è così sostituito:

"1) per i casi sub a) del precedente articolo: si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e al decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;"

Art. 41

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, "Organizzazione turistica della Regione" come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1999, n. 37

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, la lettera a) è abrogata.

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è così sostituito:

"3. L'incarico di direttore termina inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di cessazione delle funzioni del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. In caso di commissariamento dell'Ente, l'incarico di direttore è prorogato e cessa inderogabilmente alla scadenza del sesto mese successivo alla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è inserito il seguente comma:

"6 bis. L'incarico di direttore per i soggetti già selezionati con le procedure di cui ai commi precedenti può essere rinnovato motivatamente e per una sola volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione."

Art. 42

Modifiche della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3 bis

Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna

1. Le competenze previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, sezione ambiente.

2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità al progetto preliminare approvato dal Consi-

glio regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 15."

Art. 43

Modifica dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come introdotto dall'articolo 43 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell'acqua.

1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina prevista dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."

Art. 44

Disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico"

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alle iniziative disciplinate dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, il termine ultimo per la presentazione della documentazione, da parte dei soggetti ammessi ai contributi a seguito dei provvedimenti di riparto degli anni 1987, 1988 e 1989, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.

Art. 45

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. L'azienda può accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.

2 ter. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 2bis, non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo."

Art. 46

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, è inserito il seguente comma:

"1 bis. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B) del decreto ministeriale 28 febbraio 1989 "Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego del Veneto e definizione della relativa dotazione del personale", dipendente alla data del 30 novembre 1999 dall'agenzia regionale per l'impiego che faccia domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, acquisisce il diritto all'inquadramento nell'organico dell'Ente Veneto Lavoro, previo espletamento di una prova di idoneità da effettuarsi secondo le modalità indicate nello stesso regolamento."

Art. 47

Contributo al Comune di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all'ingrosso ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39, "Interventi per i mercati all'ingrosso"

1. Il contributo, già concesso al Comune di Vicenza ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39 a valere sul capitolo 32070 del bilancio regionale, per la realizzazione di un centro agro alimentare nell'ambito del mercato all'ingrosso, è utilizzato per la ristrutturazione del mercato all'ingrosso stesso.

Art. 48

Contributi all'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

1. Al fine di qualificare il patrimonio immobiliare mediante operazioni di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli immobili e degli impianti delle sedi dell'ARPAV, è autorizzata la concessione alla stessa di un contributo annuo di lire 1.000 milioni per la durata di dieci anni (capitolo n. 50266).

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale sulla base del programma complessivo degli investimenti dell'ARPAV.

Art. 49

Contributo alla società Terme di Recoaro S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro S.p.A. fino all'importo di lire 500 milioni (capitolo n. 31094).

Art. 50

Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 162 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è inserito il seguente articolo:

"Art. 162 bis - Iniziative a favore del personale dipendente.

1. È costituito un fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti della Regione del Veneto contro cessione della retribuzione. Alla Giunta regionale è demandato il compito di regolarne la disciplina fissando modalità, criteri e limiti. In via di prima attuazione è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 5052)."

Art. 51

Acquisizione di quote di capitale dell'Interporto di Venezia S.p.A.

1. Nell'ambito del mandato già conferito alla società Veneto Sviluppo S.p.A. con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, per il tramite della società Idrovie S.p.A., quote di capitale sociale della società Interporto di Venezia S.p.A. fino all'importo di lire 1.800 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 52

Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni e abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

- a) *per le acque minerali destinate all'imbottigliamento:*
- 1) *di lire 200.000 con un minimo di lire 15.000.000 nelle zone di montagna;*
 - 2) *di lire 1.000.000 con un minimo di lire 20.000.000 nelle zone di pianura;*

b) *per le acque minerali ad uso curativo e per acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000."*

2. Dopo l'articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è inserito il seguente articolo 55 ter:

*"Art. 55 ter
Acque di sorgente*

1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE" si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.

2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.

3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all'imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15."

3. L'articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è abrogato.

4. Le ditte già autorizzate all'imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge l'aumento del canone di concessione conseguente a quanto previsto al comma 1, si applica per l'anno 2000 nella misura del cinquanta per cento.

Art. 53

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti"

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, è così sostituito:

*"Art. 7
Forme di contributi*

1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi:

- a) *per l'acquisto dell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fino al cento per cento della spesa;*
- b) *per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, fino al cento per cento della spesa;*

- c) *per le iniziative di cui all'articolo 5, fino al cento per cento della spesa;*
- d) *per le iniziative di cui all'articolo 6 fino al cento per cento della spesa, sia di carattere annuale che pluriennale."*

Art. 54

Contributo per la realizzazione del Museo della Medicina a Padova

1. Al fine di portare a compimento il Museo della Medicina all'interno dello stabile, sito in Via San Francesco, di proprietà della provincia di Padova, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio 2000 un contributo alla provincia di Padova di lire 2.000 milioni (capitolo n. 70250).

Art. 55

Catalogo delle opere d'arte trafugate nel Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la pubblicazione di un catalogo delle opere d'arte di particolare pregio trafugate a soggetti pubblici e privati compresi gli enti religiosi, a decorrere dall'1 gennaio 1990 nel Veneto.

2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere d'arte.

3. Per l'attuazione dell'intervento è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).

Art. 56

Disciplina transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai consiglieri regionali che sono subentrati nel mandato nel corso della sesta legislatura, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni legislative di interpretazione autentica, la Regione assume a carico del bilancio regionale, nella percentuale del cinquanta per cento, i contributi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti il periodo intercorrente dall'inizio della legislatura medesima e la data di effettivo inizio del mandato del consigliere interessato; la restante quota del cinquanta per cento è a carico del consigliere interessato. Tale periodo è computato esclusivamente ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio.

Art. 57

Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani

1. I benefici di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, sono estesi a cooperative svolgenti attività di carico e scarico di bagagli presso il porto di Venezia. La Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all'arresto temporaneo dell'attività in conseguenza dell'intervento bellico nei Balcani.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, che è comunque concesso nel limite massimo dell'ottanta per cento delle retribuzioni.

3. Per l'esercizio finanziario 2000 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 15516).

Art. 58

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

Art. 59

Modifiche della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente articolo 49 bis:

"Art. 49 bis

Agevolazioni particolari

1. *Sono esenti dal pagamento della tariffa i bambini e le bambine fino al compimento dei quattro anni di età."*

Art. 60

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 61

Disposizioni in materia di coltivazioni agricole

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 62

Disposizioni urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici

1. Gli impianti sportivi destinati all'allenamento o alle gare di veicoli a motore, quali in particolare gli autodromi, i kartodromi, i motodromi, non possono essere insediati nelle zone destinate a verde pubblico attrezzato o a verde privato per attrezzature sportive, senza una specifica previsione dello strumento urbanistico comunale. Gli stessi dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. La presente disposizione si applica a tutti gli impianti sportivi destinati all'allenamento o alle gare di veicoli a motore per i quali non sono ancora iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto.

Art. 63

Piani coordinati per gli insediamenti produttivi

1. Per favorire l'integrazione delle previsioni urbanistiche di più comuni, relative alla localizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione promuove la pianificazione coordinata dei relativi insediamenti, determinando le modalità di formazione delle previsioni urbanistiche mediante i piani coordinati per gli insediamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni, nella formazione delle varianti generali o parziali al piano regolatore generale, devono localizzare gli insediamenti produttivi in aree dotate di adeguate infrastrutture e preferibilmente contigue ad aree su cui già sono localizzati insediamenti produttivi.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale previa intesa con le province, con proprio provvedimento individua gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

4. Al fine di evitare che la carenza di dotazioni finanziarie dei comuni comporti previsioni urbanistiche tra loro non coordinate e per far sì che la realizzazione dei piani di cui al comma 1 non comporti un minor gettito per alcuni dei comuni interessati, la Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni comunali, per disciplinare il riparto dei proventi derivanti dall'imposta comunale sugli immobili relativa alle aree ed ai fabbricati localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo D, ricomprese nell'ambito dei piani coordinati per gli insediamenti produttivi.

Art. 64

Modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21, "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21, è inserito l'articolo 14 bis:

*"Art. 14 bis
Conferenza annuale*

1. *Le associazioni giovanili di cui all'articolo 1 comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno le zone in cui intendono allestire i campeggi di cui alla presente legge per l'anno in corso.*

2. *Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il presidente della Giunta regionale, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione dei campeggi, convoca una conferenza alla quale partecipano i proprietari delle zone indicate dalle associazioni giovanili, i comuni interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, nonché i servizi forestali regionali e le unità locali socio sanitarie competenti per territorio.*

3. *I risultati della conferenza annuale sono successivamente comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente."*

Art. 65

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione di lire 20 milioni per ciascuna vittima.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1, è corrisposta secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento nonché ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

4. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi di lire 980 milioni, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 980 milioni (capitolo n. 61322).

Art. 66

Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni

1. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, dopo le parole "normali strutture scolastiche" aggiungere le parole "con le caratteristiche previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 4".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, è aggiunto il seguente terzo comma:

"La Regione concede appositi contributi alle scuole non statali per i costi assistenziali da sostenere per i soggetti portatori di handicap. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina i termini e le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi."

3. Per la prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 (capitolo n. 61514).

Art. 67

Conteggio del nascituro nelle graduatorie regionali

1. Qualora un beneficio previsto da leggi regionali in vigore sia attribuito in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli, in quest'ultimo vanno conteggiati anche i nascituri.

2. Al fine di cui al comma 1, chi ha interesse presenta idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito della avvenuta nascita.

Art. 68

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole: "La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;" sono sostituite dalle parole: "La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

Art. 69

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23

aprile 1990, n. 32, è così sostituito:

"2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite."

Art. 70

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" e successive modificazioni

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, è così sostituita:

"d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza."

Art. 71

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni

1. L'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26, è così sostituito:

*"Art. 20**Contributi dell'utenza*

1. Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), f) e i) con contributi rapportati al loro reddito pro-capite e fissati annualmente dal Consiglio comunale."

Art. 72

Modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, "Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane" e successive modificazioni ed abrogazione dell'articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Art. 11 bis

Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali

1. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per persone non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per l'attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti medesimi alle seguenti condizioni:

a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale;

b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio svolto.

2. A decorrere dall'anno 1999, il riconoscimento del valore economico è pari a quanto determinato dalla Giunta regionale per gli stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le persone non autosufficienti ospiti in strutture residenziali."

2. L'articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è abrogato.

Art. 73

Persone ospitate nelle strutture intermedie dell'area psichiatrica

1. Il costo delle rette delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici, ex case di salute nonché delle persone presenti negli ex istituti di riabilitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è a carico del fondo sanitario regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 46 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, a decorrere dalla data di dimissione dall'ospedale.

Art. 74

Contributo straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Antonio Salieri

1. Al fine di commemorare degnamente l'uomo e il musicista Antonio Salieri, nonché di promuoverne la conoscenza, nella ricorrenza del 250° anniversario della nascita, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio 2000, un contributo straordinario di lire 300 milioni al Comune di Legnago per iniziative e azioni, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Salieri, l'Università degli Studi di Verona ed il Conservatorio di Verona, volte all'esecuzione di opere di Salieri e alla pubblicazione di materiale informativo e documentario (capitolo n. 70260).

2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:

- a) la prima rata, pari al quaranta per cento, previo inoltro del progetto delle iniziative e azioni e del relativo piano economico finanziario;
- b) la seconda rata, pari al sessanta per cento, previa presentazione della relazione dell'attività svolta e del relativo rendiconto.

Art. 75

Contributo straordinario al comune di Portogruaro

1. Per il sostegno dei corsi di laurea attivati a Portogruaro dalle Università di Padova e di Trieste, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Portogruaro per l'anno accademico 1999-2000 un contributo di

lire 400 milioni (capitolo n. 20006).

Art. 76

Concorsi per particolari figure professionali

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 77

Contributo per la ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di lire 1.200 milioni al comune di Pontelongo per la ricostruzione del ponte sul fiume Bacchiglione (capitolo n. 45214).

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a seguito della presentazione del progetto e di atti di impegno della provincia di Padova e del comune di Pontelongo a partecipare alla copertura della spesa complessiva.

Art. 78

Informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 è riservata una quota fino a lire 400 milioni per l'attivazione di un servizio radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale le sedute pubbliche del Consiglio regionale del Veneto.

Art. 79

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 è inserito il seguente comma:

"4 bis. È data facoltà agli enti gestori di ricalcolare il canone di locazione sulla base dell'effettiva capacità reddituale dell'assegnatario, nei casi in cui l'inadempienza di cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 22."

Art. 80

Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41, "Contributi a favore dei cittadini in condizione di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico"

1. Per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo n.

61036 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste già presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 nell'anno 1999.

Art. 81

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica ed, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica per categoria in relazione anche ai processi di delega di funzioni agli enti locali, dandone informazione alla Commissione consiliare competente."

Art. 82

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 83

Interventi per la qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina

1. A completamento delle iniziative poste in essere per limitare gli effetti negativi indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ed al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle produzioni zootecniche bovine, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ed a finanziare un progetto specifico per la valorizzazione della qualità del prodotto, che preveda di incentivare le seguenti azioni:

- a) studio, ricerca, sperimentazione e controllo della qualità;
- b) introduzione di sistemi di controllo, assicurazione e certificazione della qualità;
- c) sviluppo di sistemi di identificazione ed etichettatura;
- d) sviluppo e promozione di marchi di qualità.

2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti le associazioni dei produttori riconosciute operanti nel settore, direttamente o in quanto responsabili del coordinamento di progetti articolati di filiera.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 6.500 milioni (capitolo n. 12112).

Art. 84

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" "

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, è inserito il seguente comma:

"3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la trasformazione del "Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale" di cui al comma 1 in società consortile per azioni a responsabilità limitata senza scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:

- a) *riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile;*
- b) *riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l'Estero e all'Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio sindacale;*
- c) *preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo capitale sociale sottoscritto;*
- d) *consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di socio, ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono l'estensione della responsabilità limitata;*
- e) *preveda la possibilità di partecipazione alla società dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività della società;*
- f) *preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa partecipare alla società, sia direttamente sia tramite propria società finanziaria."*

Art. 85

Disposizioni transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali

1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura successiva.

2. Relativamente ai progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibera il referendum consultivo di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 86

Iniziativa per la costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune

(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

Art. 87

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42, è così sostituita:

"a) le imprese dei settori manifatturiero, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, del settore alberghiero e delle strutture ricettive extralberghiere, le imprese e loro consorzi esercenti impianti a fune in servizio pubblico, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'articolo 1, ed aventi i requisiti di piccola e media impresa secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, ivi comprese le imprese artigiane;"

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42, è così sostituito:

"4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta."

Art. 88

Interventi a favore dell'abitato di Gosaldo (Belluno)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per danni subiti dall'abitato di Gosaldo in occasione dell'alluvione del 1966 unicamente ai soggetti aventi diritto e già ammessi a contributo parziale ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente al danno subito tra i singoli aventi diritto.

3. Il danno di cui al comma 2 viene commisurato all'importo aggiornato del progetto già approvato dalla Regione per la sola aliquota dei vani effettivamente perduti.

4. L'effettiva erogazione del contributo è subordinata alla rinuncia da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti della Regione.

5. Per l'attuazione del presente articolo è disposta per l'anno 2000 la spesa di lire 720 milioni, rinvenibili per lire 270 milioni mediante utilizzo delle somme ancora disponibili a valere sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 1142 e per la restante quota di lire 450 milioni mediante specifica autorizzazione al capitolo n. 53216.

Art. 89

Contributo straordinario al Banco alimentare - Comitato del Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 150 milioni al Banco alimentare - Comitato del Veneto, associazione senza scopo di lucro con sede in Verona, per le attività connesse alla raccolta, ricovero, distribuzione gratuita di alimenti recuperati dall'industria alimentare e dall'AIMA e distribuiti gratuitamente agli enti e associazioni non profit che assistono persone indigenti (capitolo n. 61496).

Art. 90

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito:

"1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica e dei corsi di diploma delle Scuole superiori per interpreti e traduttori che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università."

Art. 91

Interventi di completamento di impianti sportivi comunali

1. Al fine di favorire interventi di completamento di impianti sportivi comunali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2000 di lire 600 milioni (capitolo n. 73004).

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce appositi criteri e modalità di presentazione delle domande.

Art. 92

Contributi straordinari a favore di interventi per l'edilizia scolastica

1. Al fine di favorire interventi di straordinaria manutenzione e di completamento di scuole materne, una quota fino a lire 800 milioni dello stanziamento del capitolo n. 71020 è riservata ad interventi di particolare urgenza o criticità.

2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 93

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina"

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, le parole "e della reciprocità di trattamento" sono soppresse.

Art. 94

Contributo straordinario al comune di Verona

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2000 un contributo straordinario di lire 1.000 milioni al comune di Verona per il recupero della sede storica della biblioteca civica (capitolo n. 70258).

2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1.

Art. 95

Contributo straordinario alla provincia di Belluno

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'esercizio finanziario 2000 alla provincia di Belluno un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il restauro conservativo dell'edificio denominato "ex casa Bizzarini" situato in Feltre in via Luzzo, di proprietà della provincia medesima, da destinare all'edilizia universitaria (capitolo n. 71210).

2. La Giunta regionale determina le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 96

Contributo straordinario al comune di Chiuppano (Vi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiuppano un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2000 di lire 150 milioni per l'adeguamento del sistema informatico comunale (capitolo n. 7252).

Art. 97

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27, "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27, dopo le parole "la Giunta regionale è autorizzata" sono inserite le parole "per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A.,".

Art. 98

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sono così sostituiti:

"1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati abitati ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2.

2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0.2 microtesla."

Art. 99

Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione con sede in Verona per il ripianamento delle rate di mutuo anticipate dal Consorzio medesimo per conto dei Comuni di Gazzo Veronese e Nogara per la costruzione dell'acquedotto rurale della Bassa Veronese realizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, "Nuove norme per la bonifica integrale".

2. Il contributo è erogato a condizione che i Comuni di Gazzo Veronese e Nogara si impegnino a corrispondere al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione le rimanenti rate di mutuo per le annualità 2000-2003 ed a ultimare le opere del medesimo acquedotto.

3. All'onere di lire 2.000 milioni derivante della concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo n. 50066.

Art. 100

Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, è così sostituito:

"Art. 2
Iniziative

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale:

- a) promuove o contribuisce all'organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta;
- b) sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta."

2. L'articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è così sostituito:

"Art. 3

Criteri di assegnazione dei contributi

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, determina i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, tenendo conto della potenzialità tecnico-organizzativa espressa dai soggetti beneficiari con riferimento alla voga alla veneta ed al programma di attività in materia di:

- a) organizzazione di corsi di voga alla veneta, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani;
- b) iniziative culturali inerenti la voga alla veneta;
- c) organizzazione di regate."

Art. 101

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

"1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi."

Art. 102

Modifica della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998".

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 3 febbraio

1996, n. 5, è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis

Prestazioni sociali in strutture residenziali

1. Le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali gestite da istituzioni pubbliche o private, sono assicurate dalle medesime con spesa a carico del comune presso il quale il cittadino ha la residenza o è iscritto ai registri d'anagrafe e stato civile, al momento dell'ingresso nella struttura."

Art. 103

Disposizioni in materia di piste ciclabili

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2000, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2000-2002, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale.

Art. 104

Contributo straordinario al comune di Lonigo (Vi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Lonigo un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2000 di lire 200 milioni per la sistemazione dello stabile comunale sede dell'Istituto di formazione professionale "Cavallaro" (capitolo n. 71212).

Art. 105

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 gennaio 2000

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5 RELATIVA A:

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)**

TABELLA A

TABELLA A

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
3102	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (ARTT. 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 E 26 L.R. 18/1/94, N. 2)	2.000.000.000
3112	CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/97, N. 6 E ART. 23 L.R. 12/9/97, N.37)	1.600.000.000
3428	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (L.R. 31/12/1987, N.66)	475.000.000
3474	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI (LL.RR. 24/12/92 N.25 ART.10 E 30/1/97 N.6 ART.5)	1.600.000.000
3476	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI UN GRUPPO TECNICO INTERDISCIPLINARE PER L'UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI (ART. 68 L.R. 3/2/98 N. 3)	50.000.000
7028	PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 2 L.R. 3/2/98, N. 3)	300.000.000
7800	SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/7/76, N.28)	1.500.000.000
10040	PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 70 DEL R.D. 25/5/1895, N. 350 (L.R. 6/11/1984 N. 54 ART.6)	2.000.000.000
10046	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART.3 LR 2/4/1985 N.30)	12.000.000.000
10054	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART.29 L.R. 22/2/1999 N.7)	2.500.000.000
11042	CONCORSO REGIONALE PER LE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO (ART.6 L.R. 22/2/1999 N.7)	400.000.000
11498	INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA L.R. 6/9/91, N.27	500.000.000
11520	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO IN SINTONIA CON L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (ART.4 L.R. 3/2/98, N. 3)	8.000.000.000
11540	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE STRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE E PER PROVVIDENZE INTEGRATIVE NEL CONCORSO FEOGA DI CUI AGLI ARTT. 29 E 30 L.R. 31/10/1980, N.88	19.300.000.000
11574	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ARTT. 34 E 35 L.R. 31/10/1980, N.88)	1.000.000.000
11584	PREMI FORFETTARI PER VITELLI VENDUTI E COLLOCATI PRESSO CENTRI COOPERATIVI DI SVEZZAMENTO (ART.39 LETT. A, L.R. N.88 31/10/1980 E ART.5, L.R. N.54 6/11/1984)	20.000.000
11586	INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ALLEVAMENTO EQUINO (ART.39, LETT. E-F, L.R. 31/10/1980, N.88)	750.000.000
11588	INTERVENTI NEL SETTORE GELSIBACHICOLO (L.R. 20/1/1992, N.1 E COMMA 1, LETT. C), ART. 39, L.R. 31/10/80, N.88)	100.000.000
11600	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE ADERENTI AL PROGETTO "PASTONE DI MAIS NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DA LATTE"	300.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
12014	INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/4/94, N. 23)	400.000.000
12110	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLE MASTITI BOVINE (L.R. 31/10/80 N.88, ART.42 E L.R. 28/6/74 N.36)	475.000.000
12124	MIGLIORAMENTO DELLA FERTILITA' BOVINA E LOTTA CONTRO LA MORTALITA' NEONATALE DEI VITELLI (ARTT. 40-41 L.R. 31/10/80 N.88)	900.000.000
12128	INTERVENTI REGIONALI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI (L.L.RR. 2/12/86 N.48 E 30/4/90 N.38)	190.000.000
12206	SUSSIDI AGLI ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI, IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA (L.R. 7/3/85, N.25)	857.000.000
12212	INTERVENTI REGIONALI PER LA LOTTA AL BRUCO AMERICANO (ART. 6 L.R. 3/2/98, N. 3)	300.000.000
12512	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE CONNESSA CON L'ASSISTENZA INTERAZIENDALE (ART.7 L.R. 22/2/1999 N.7)	2.350.000.000
12528	INTERVENTI PER IL RIUSO AGRONOMO DEI REFLUI ZOOTECNICI (ART. 13 L.R. 18/1/94, N. 2)	1.000.000.000
12530	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA (ARTT. 22 E 23 L.R. 88/1980; ARTT. 24 E 25, COMMA 7, L.R. 1/1991)	300.000.000
12532	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA (ARTT.23 E 24 L.R. 1/1991)	4.100.000.000
12546	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/98, N. 3)	428.000.000
12564	INTERVENTI PER L'IGIENE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL LATTE (ART.38 L.R. 31/10/80, N.88)	800.000.000
12574	SPESE PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA DEI VIGNETI DA ISCRIVERE AGLI ALBI DEI VIGNETI ED AGLI ELENCHI DELLE VIGNE (DPR 930/1963, DPR 506/1967, L. 164/92 E ART.43 LETT. B L.R. 88/80)	500.000.000
12592	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' FAUNISTICA E LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE (ART.19 L.R. 12/9/1997, N.37)	100.000.000
12600	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4 L.R. 9/8/1999, N. 32)	250.000.000
12602	INTERVENTI REGIONALI PER IL COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE, DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE (ART. 5 L.R. 9/8/1999, N. 32)	250.000.000
12604	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI CONSULENZA ALL'IMPRESA (ART.6 L.R. 9/8/1999, N.32)	2.000.000.000
12606	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI CONSULENZA AL MERCATO E AL PRODOTTO (ART. 7 L.R. 9/8/1999, N. 32)	800.000.000
12608	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AZIENDALE (ART. 8 L.R. 9/8/1999, N. 32)	500.000.000
13002	SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI USI CIVICI, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 22/7/1994, N. 31	200.000.000
13018	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 20,21 E 22 L.R. N.2 18/1/1994)	1.000.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
14820	CONCESSIONE DELL' INDENNITA' COMPENSATIVA AD IMPRENDITORI AGRICOLI DI CUI AL REG.TO CEE N. 268/1975 (ART.19 L. 4/6/84 N.194 E ARTT. 48 E 49 L.R. 22/12/78 N.69)	2.000.000.000
15520	CONTRIBUTI IN UNICA SOLUZIONE PER L'ACQUISTO E IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER LA PESCA (ART.52 IV COMMA DELLA L.R. 31/10/1980, N.88 E L.R. 30/4/1981, N.20)	500.000.000
15524	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUACOLTURA E DELL'ITTICOLTURA DI CUI ALL'ART. 53 I COMMA DELLA L.R. N. 88/80 (L.R. 6/11/1984, N.54)	500.000.000
20080	INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 6/4/1999 N. 13)	2.000.000.000
20508	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI DELLA REGIONE VENETO PER IL TRAMITE DELLA VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (L.R. 21/4/95 N.36)	1.500.000.000
20512	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CON L'ISTRIA E LA DALMAZIA (L.R. 9/3/1995, N.9)	200.000.000
20570	FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA VENETA (ART. 8 L.R. 18/3/1999 N. 9)	2.000.000.000
20572	FONDO DI GARANZIA A FAVORE DEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA VENETA (ART. 9 L.R. 18/3/1999, N. 9)	800.000.000
20574	CONTRIBUTI A CONSORZI,SOCIETA' CONSORTILI E ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE SUBFORNITRICI DEL TERRITORIO REGIONALE (ART.11 L.R. 18/3/1999, N. 9)	150.000.000
20576	SPESE PER IL COMITATO DI CONSULTAZIONE SULLA SUBFORNITURA (ART. 5 L.R. 18/3/1999, N. 9)	50.000.000
20592	FONDO PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 27 DELLA L.R. 30.1.1990, N.10 - ASSEGNAZIONE ALL'EBAV	1.500.000.000
21016	INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 6/9/1993, N.48 E ART.42 L.R. 3/2/98,N.3)	18.500.000.000
21018	INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI (L.R. 22/6/1993, N.18)	2.500.000.000
21230	CONFERIMENTO REGIONALE AL FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI GESTITO DALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE ED AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (ART. 16 L.R. 8.4.1986, N. 16)	700.000.000
21404	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL'EUROSPORTELLO (ART. 8 L.R. 3/2/98, N. 3)	75.000.000
21466	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALL'ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO (L.R. 26/9/1989, N.35)	475.000.000
30030	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4, E 8, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/1/97, N. 3)	10.575.000.000
30034	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 PER LA COSTITUZIONE O IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA (L.R. 28/1/1997, N.3)	400.000.000
31040	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL TURISMO D'ALTA MONTAGNA AI SENSI DELLA L.R. 18/12/86, N. 52	250.000.000
31044	INTERVENTI A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO (L.R. 18/12/86 N.52 ART. 15 BIS)	600.000.000
32026	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO E IL MONITORAGGIO DELLA RETE DISTRIBUTIVA (ART. 3-4 L.R. 9/8/99, N. 37)	200.000.000
32028	SPESE PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEI CENTRI STORICI E DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA (ARTT. 21-25 L.R. 9/8/99, N. 37)	700.000.000
32030	CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NONCHE' A LORO FORME ASSOCIATIVE E CONSORZI,DEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE D'INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA E CERTIFICAZIONE (ARTT.4,5 E 8 L.R. 16/98)	3.000.000.000
32034	CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE COMMERCIO (L.R. 18/1/99, N. 1)	2.000.000.000
32036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/99, N. 1)	25.000.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
32040	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELEMATICA FRA REGIONE, COMUNI E CAMERE DI COMMERCIO AL FINE DI UN'OTTIMALE GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI COMMERCIO (L.R. N.37/1999)	500.000.000
40020	CONCESSIONE BENEFICI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R. 18/1/99, N. 2)	25.000.000.000
43030	CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRITORIO RIENTRA NEGLI AMBITI INDIVIDUATI DAI PIANI DI AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E DI LORO VARIANTI (L.R. 27/6/1985, N. 61 E ART. 10 L.R. 3/2/98, N. 3)	950.000.000
43032	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTITUZIONE DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI ELEMENTARI (L.R. 5/5/98, N. 21)	950.000.000
43050	CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT. A) E B,) L.R. 20/8/87 N.44)	3.800.000.000
45034	CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI VENEZIA E CHIOGGIA AI SENSI DELL'ART. 2, IV COMMA, L.R. 28/1/1982, N.8	1.000.000.000
45280	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' STATALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART.3 COMMA 1, LETT. a),b),c),h),i); ART.7; ART.16, COMMA 2, LETT. a) DELLA L.R. 30/	6.900.000.000
45284	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	8.000.000.000
45288	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (L.R. 30/12/1991 N.39)	35.000.000.000
45294	CONTRIBUTI AI COMUNI CAPOLUOGOPER INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCESSO AUTOMATICO DEI VEICOLINEI PERCORSI CITTADINI A MOBILITA' REGOLAMENTATA (ART. 3 L.R. 28/12/98 N. 32)	985.000.000
45310	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N.8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N.8)	1.000.000.000
45640	CONTRIBUTO AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE (L.R. 6/6/83, N. 31)	2.000.000.000
45754	CONTRIBUTO PER INCENTIVARE L'USO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE FASCE DEBOLI DELL'UTENZA DI CUI ALL'ART.30 DELLA L.R. 8/5/1985, N. 54 (L.R. 30/7/96 N.19)	1.700.000.000
45814	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MOBILITA' DEI SOGGETTI DISABILI NON DEAMBULANTI (ART. 54 L.R. 9/9/99, N. 46)	100.000.000
50036	INTERVENTI REGIONALI PER LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE (L.R. 16/8/1984, N.42)	7.000.000.000
50164	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22/5/84, N. 22 - SOMMA FINANZIATA CON I PROVENTI DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (ART. 3, COMMA 27 L. 549/95)	14.180.000.000
50256	PRONTO INTERVENTO PER FENOMENI OCCASIONALI DI INQUINAMENTO (L.R. 16/4/1985 N.33)	400.000.000
50274	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R. 27/6/97 N.22)	500.000.000
51054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART.6 II COMMA L.R. 1/8/1986 N.34)	2.000.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
51056	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/84, N. 40)	3.800.000.000
51058	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/8/1984 N.40)	200.000.000
51070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "BRUNO CREPAZ" DI BELLUNO (ART.63 L.R. 22/2/1999 N.7)	300.000.000
53008	SISTEMA REGIONALE DI ELISOCORSO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.12 L.R. 3/2/98, N. 3)	150.000.000
60018	INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SANITARIO (LEGGE 23/12/78, N. 833 ART. 51 E L.R. 20/7/89, N. 21 ARTT. 17 E 18)	5.258.000.000
60130	SPESE PER IL TRASPORTO IN EMERGENZA DI NEONATI IMMaturi GRAVI PRESSO CENTRI NEONATALI ATTREZZATI PER LE RELATIVE CURE INTENSIVE (ART.50 L.R. 22/2/1999 N.7)	285.000.000
60300	CONTRIBUTI ANNUALI ALLE U.L.S.S. PER LA LOTTA ALLA RABBIA SILVESTRE (ART.2 PUNTO A L.R. 28/1/1985, N.12)	25.000.000
60307	FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/12/93, N. 60 (ART. 8 DELLA LEGGE 14/8/1991, N. 281)	190.000.000
61036	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI CON REDDITI INSUFFICIENTI PER SOSTENERE LE SPESE DI RISCALDAMENTO (L.R.9/9/1999 N.41)	1.000.000.000
61060	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 30/8/93, N.41)	2.000.000.000
61070	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (L.R. 18/12/86 N.51)	2.000.000.000
61220	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/4/1990, N.32)	4.500.000.000
61398	CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE DI COOP.VE SOCIALI E LORO CONSORZI PER RINNOVO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI COOP.VE DI PROD. LAVORO E PER ADEG.TO DEL POSTO DI LAVORO NONCHE' PER DOTAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA FIDI (ART.10 C	1.000.000.000
61412	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI DEGENTI DI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E CASE DI SALUTE (ART. 40 L.R. 3/2/98, N. 3)	12.350.000.000
61454	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STRUTTURE PER ANZIANI (L.R. 9/6/1975 N.72)	2.000.000.000
61460	INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA PER CONTRASTARE L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE (L.R. 16/12/97, N.41)	1.000.000.000
61470	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA PENITENZIARIA (ART. 8, COMMA 5, L.R. 3/2/96, N. 5)	800.000.000
70020	INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 7/4/1994, N.15)	300.000.000
70026	SPESE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, COMMA 1, L.24/12/93, N. 537; ART. 27 L.R. 30/1/97, N.6; ART. 81 L.R. 3/2/98, N. 3)	5.400.000.000
70068	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PEGGY GUGGENHEIM PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO GUGGENHEIM PER LE IMPRESE (ART.28 L.R. 30/1/97 N.6)	100.000.000
70072	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ANFITEATRO ARENA DI VERONA (L.R. 2/2/1996 N.4)	1.000.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO
70164	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/1/1985 N.6 E ART.37 L.R. 1/2/1995 N.6)	1.600.000.000
70178	FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA CULTURALE (ART.36 L.R. 3/2/1995, N.6)	2.500.000.000
70182	CONTRIBUTI AI COMUNI, LORO CONSORZI, COMUNITA' MONTANE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI ROM E DEI SINTI, NONCHE' PER VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI TIPICHE DELL'ARTIGIANATO ROM E SINTI (L.R. 2	100.000.000
70188	INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 8/4/86, N.17)	150.000.000
70240	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ISTITUZIONE E IL PRIMO AVVIO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI PRESSO IL MONASTERO OLIVETANO DI SAN BARTOLOMEO IN ROVIGO (ART.28 L.R. 9/9/1999 N.46)	700.000.000
71206	CONTRIBUTI AGLI E.S.U. PER SPESE D'INVESTIMENTO (ART.18 L.R. 7/4/1998, N. 8)	2.500.000.000
71230	CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL CONCORSO NEI COSTI DI TRASPORTO SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAGLI ISTITUTI MEDESIMI PER AGEVOLARE STUDENTI DISAGIATI (ART.12 L.R. 2/4/1985 N.31 E ART.34 L.R. 5/2/96 N.6)	2.400.000.000
72042	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/1/1990, N.10)	3.500.000.000
73002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART.2 LETT. A,B,C,D,E,F,G,L,M,N,O,P E ART.10 COM.7 L.R. 5/4/1993 N.12)	2.060.000.000
73006	INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, LETT. H,I E ARTT. 6, 8 L.R. 5/4/1993 N.12)	1.600.000.000
73012	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI TECNICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E CENSIMENTO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART.5, PUNTI 6 E 9, L.R. 5/4/1993 N.12)	80.000.000
73014	SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE ED ALTRI OGGETTI DA CONSEGNARE AD ATLETI OD ORGANISMI DISTINTISI NELLO SVOLGIMENTO O PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE (ART.13, COMMA 1/BIS, L.R. 5/4/1993 N.12)	54.000.000
73216	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA (L.R. 27/1/99, N. 5)	480.000.000

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Strutture responsabili degli adempimenti procedurali;
- 6 - Elenco norme modificate dalla legge regionale.

1. Indice

- | | |
|---|--|
| <p>Art. 1 - Rifinanziamenti</p> <p>Art. 2 - Deleghe alle province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4</p> <p>Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice" e successive modificazioni</p> <p>Art. 4 - Modifica e disposizioni sull'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice" e successive modificazioni</p> <p>Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di interventi per la ricostruzione di materiale vegetale non contaminato dalla flavescenza dorata di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"</p> <p>Art. 6 - Prosecuzione del programma di interventi per il controllo della diffusione del virus della Sharka sulle drupacee</p> <p>Art. 7 - Interventi per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora</p> <p>Art. 8 - Modifiche della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 "Provvedimenti per il sostegno dei soci fiduciari di cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica veneta, di cui al piano straordinario re-</p> | <p>gionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49" e successive modificazioni</p> <p>Art. 9 - Modifiche della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e successive modificazioni</p> <p>Art. 10 - Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Nord Est</p> <p>Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese</p> <p>Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese</p> <p>Art. 13 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni</p> <p>Art. 14 - Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni</p> <p>Art. 15 - Realizzazione dei parcheggi d'interscambio del Primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale</p> <p>Art. 16 - Interventi per la valorizzazione di itinerari di interesse storico, artistico, etnografico e archeologico</p> <p>Art. 17 - Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette</p> <p>Art. 18 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modificazioni</p> <p>Art. 19 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modificazioni</p> <p>Art. 20 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto</p> <p>Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per l'impiantistica sportiva</p> <p>Art. 22 - Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma</p> <p>Art. 23 - Relazione previsionale e programmatica degli enti locali</p> <p>Art. 24 - Collocamento a riposto dei dirigenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto</p> <p>Art. 25 - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e disposizioni transitorie in materia di scadenze degli organi</p> <p>Art. 26 - Contributo al Comune di Cavallino Treponti (Venezia)</p> <p>Art. 27 - Contributi per interventi di metanizzazione in zone montane</p> |
|---|--|

- Art. 28 - Contributo straordinario per l'allestimento del nuovo Museo Marciano
- Art. 29 - Disposizioni per gli amministratori degli enti parco
- Art. 30 - Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, "Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po" e successive modificazioni
- Art. 31 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
- Art. 32 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni
- Art. 33 - Parco scientifico tecnologico Agripoli di Legnaro (Padova)
- Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni
- Art. 35 - Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Art. 36 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33, "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto"
- Art. 37 - Adeguamenti ai programmi di intervento nelle zone collinari e montane
- Art. 38 - Programma di interventi strutturali nel settore zootecnico per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle condizioni igienico - sanitarie negli allevamenti bovini da latte
- Art. 39 - Interventi per la tutela e la conservazione delle antiche varietà cerealicole venete
- Art. 40 - Modifiche della legge regionale 7 marzo 1985, n. 25, "Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori singoli o associati in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia"
- Art. 41 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, "Organizzazione turistica della Regione" come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1999, n. 37
- Art. 42 - Modifiche della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"
- Art. 43 - Modifica dell'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni
- Art. 44 - Disposizioni transitorie della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura"
- Art. 46 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"
- Art. 47 - Contributo al Comune di Vicenza per la ristrutturazione del mercato all'ingrosso ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 39, "Interventi per i mercati all'ingrosso"
- Art. 48 - Contributi all'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)
- Art. 49 - Contributo alla società Terme di Recoaro S.p.A.
- Art. 50 - Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni
- Art. 51 - Acquisizione di quote di capitale dell'Interporto di Venezia S.p.A.
- Art. 52 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni e abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54, "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti"
- Art. 54 - Contributo per la realizzazione del Museo della Medicina a Padova
- Art. 55 - Catalogo delle opere d'arte trafugate nel Veneto
- Art. 56 - Disciplina transitoria in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali
- Art. 57 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani
- Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
- Art. 59 - Modifiche della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
- Art. 60 - Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
- Art. 61 - Disposizioni in materia di coltivazioni agricole
- Art. 62 - Disposizioni urbanistiche in materia di impianti per gli sport motoristici
- Art. 63 - Piani coordinati per gli insediamenti produttivi
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 13 aprile 1995, n. 21, "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo- didattici" e successive modificazioni

- Art. 65 - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
- Art. 66 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni
- Art. 67 - Conteggio del nascituro nelle graduatorie regionali
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
- Art. 69 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asilino e servizi innovativi"
- Art. 70 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" e successive modificazioni
- Art. 71 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni
- Art. 72 - Modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, "Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane" e successive modificazioni ed abrogazione dell'articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
- Art. 73 - Persone ospitate nelle strutture intermedie dell'area psichiatrica
- Art. 74 - Contributo straordinario al Comune di Legnago per le celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Antonio Salieri
- Art. 75 - Contributo straordinario al comune di Portogruaro
- Art. 76 - Concorsi per particolari figure professionali
- Art. 77 - Contributo per la ricostruzione del ponte comunale sul fiume Bacchiglione
- Art. 78 - Informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale
- Art. 79 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni
- Art. 80 - Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41, "Contributi a favore dei cittadini in condizione di disagio economico per le spese di riscaldamento domestico"
- Art. 81 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"
- Art. 82 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"
- Art. 83 - Interventi per la qualificazione e la valorizzazione della zootecnia bovina
- Art. 84 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19, "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" "
- Art. 85 - Disposizioni transitorie in materia di variazione delle circoscrizioni comunali
- Art. 86 - Iniziativa per la costituzione di una società internazionale per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune
- Art. 87 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 88 - Interventi a favore dell'abitato di Gosaldo (Belluno)
- Art. 89 - Contributo straordinario al Banco alimentare - Comitato del Veneto
- Art. 90 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".
- Art. 91 - Interventi di completamento di impianti sportivi comunali
- Art. 92 - Contributi straordinari a favore di interventi per l'edilizia scolastica
- Art. 93 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina"
- Art. 94 - Contributo straordinario al comune di Verona
- Art. 95 - Contributo straordinario alla provincia di Belluno
- Art. 96 - Contributo straordinario al comune di Chiuppano (VI)
- Art. 97 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27, "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"
- Art. 98 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

- Art. 99 - Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro-Tione
- Art. 100 - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"
- Art. 101 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"
- Art. 102 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998"
- Art. 103 - Disposizioni in materia di piste ciclabili
- Art. 104 - Contributo straordinario al comune di Lonigo (VI)
- Art. 105 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 settembre 1999, n.31/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 ottobre 1999, dove ha acquisito il n. 558 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 13 ottobre 1999;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 dicembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 - 22 dicembre 1999, n. 11519 ;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 dicembre 1999 ;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 gennaio 2000, n. 101/22707, sotto riportata, ha comunicato che il Governo, pur avendo rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale, consentendo l'urgenza, ha precisato che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio:
"Telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - n. 200/496/VE20/1/132 del 21 c.m., il cui testo si trascrive:
"In riferimento alla nota n. 2309/22707 datata 30.12.99 recante legge regionale "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)", si comunica che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21.1.2000 ha

rilevato che la legge è censurabile in quanto:

- a) gli artt. 60 e 61, disponendo dei limiti alla commercializzazione dei prodotti alimentari geneticamente modificati nonché alla coltivazione e produzione degli stessi, si pongono in contrasto con il dl.vo n. 143/1997 che attribuisce al Ministero dell'Agricoltura la disciplina generale e il coordinamento sia in materia di ricerca, sperimentazione e impiego di biotecnologie innovative sia in materia di salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi patrimoni genetici. A ciò aggiungasi che i menzionati articoli contrastano altresì con la legge n. 59/1997, art. 1, par. 4, lett. c), la quale riserva allo Stato il compito di tutela dell'ambiente e della salute. Peraltro va detto che la normativa comunitaria al riguardo non è stata ancora recepita a livello nazionale;
- b) l'art. 76, consentendo la partecipazione al concorso riservato per otto posti di dirigente al solo personale interno addetto alla diretta collaborazione degli organi politici regionali, si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, nonché con l'art. 28 del dl.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con il principio della concorsualità pubblica come ribadito da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 1999;
- c) l'art. 82, estendendo la disciplina dei trasferimenti di personale delle amministrazioni pubbliche anche ad enti pubblici economici e viceversa, operanti nel territorio regionale (peraltro non destinatari delle disposizioni contenute nel dl.vo 29/1993), si pone in contrasto con il principio generale di razionalizzazione e mobilità del rapporto di lavoro pubblico di cui agli artt. 33 e seguenti del dl.vo 29/1993 e successive modificazioni;
- d) l'art. 86, promuovendo la costituzione di una società internazionale di diritto privato per lo sviluppo ed il coordinamento di attività di interesse comune (tra la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Carinzia e la Repubblica Slovena), si pone in contrasto con l'art. 4 della legge 948/1984, in quanto detta attività può essere svolta esclusivamente dagli enti territoriali in forma diretta. A ciò aggiungasi che l'attività di cooperazione transfrontaliera può essere svolta dalle Regioni nell'ambito di accordi interstatali già esistenti.

Per suesti motivi il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale. Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Osservasi inoltre che:

- 1) circa l'art. 78, che l'autorizzazione all'attivazione di un servizio radiofonico che, in tempo reale, trasmetta nel territorio regionale sedute pubbliche del Consiglio

Regionale del Veneto, risulta generica per cui la Regione è tenuta a chiarire che tale servizio non sia svolto direttamente in quanto l'art. 16 della legge 223/1990 vieta esplicitamente agli enti pubblici la possibilità di ottenere concessione radiotelevisiva;

- 2) circa l'art. 85, secondo comma, che prevede l'indizione, da parte della Giunta anziché del Consiglio, di un referendum consultivo per variazioni circoscrizionali, deve intendersi ammissibile nel presupposto che sia intervenuto il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 5 della L.R. n. 25/92;
- 3) circa l'art. 34, secondo comma, che per mero errore materiale le parole "estinzioni di cave esistenti" deve intendersi come "estinzioni di cave già esistenti".

Si comunica che il governo consente l'urgenza per le parti non coinvolte nel rinvio limitato".

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il bilancio di previsione per l'anno 2000 - ultimo della legislatura regionale in corso - si inserisce in un quadro finanziario orientato a consolidare la stabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche e quindi anche di quelli delle Regioni.

Il bilancio 2000, inoltre, deve confrontarsi realisticamente con una serie di vincoli quantitativi sulle entrate e con una rigidità sempre maggiore delle voci di spesa che, in estrema sintesi, sono direttamente imputabili al continuo ridimensionamento delle risorse ordinarie e al severo rispetto del "Patto di stabilità interno".

Il quadro delle risorse

Relativamente alle risorse ordinarie si tenga presente che le manovre statali di risanamento di questi anni e le correlate riforme del sistema di finanziamento hanno avuto un impatto sul bilancio regionale nell'ultimo quinquennio valutabile in una riduzione delle entrate di circa 700 miliardi tenendo conto dell'effetto inflazione.

Purtroppo, anche nella legge finanziaria per il 2000, nulla viene previsto per quanto attiene alla definizione di alcune importanti questioni finanziarie aperte che hanno un forte impatto sul nostro bilancio regionale: ci si riferisce al reintegro delle perdite di risorse derivanti dal meccanismo di compensazione tra tassa automobilistica ed accisa sulla benzina definito lo scorso anno e alla stabilizzazione della compensazione per le minori entrate dovute al minor gettito prodotto dal tributo sulle discariche rispetto a quello già proveniente dall'ARIET.

Anche il finanziamento del decentramento amministrativo, attuativo delle cosiddette leggi Bassanini (sul cui stato di attuazione relazioneremo più avanti), non risulta chiaramente preordinato mentre spicca, al contrario, un deciso mantenimento delle risorse a livello centrale per il finanziamento di interventi gestiti direttamente dallo Stato.

Il patto di stabilità interno

Sul fronte del "Patto di stabilità interno", il collegato alla Legge Finanziaria per l'anno venturo, così come approvato dal Governo, prevede che le Regioni e gli Enti Locali riducano per lo stesso anno il finanziamento in disavanzo delle spese correnti, al netto degli interessi, in misura pari ad almeno uno 0,1 punto percentuale del prodotto interno lordo (per un importo pari a 2.200 miliardi). Si badi bene che tale riduzione si somma a quella già prevista dalla norma introduttiva del Patto (art. 28 L. 448/1998), anch'essa pari a 2.200 miliardi, e che, quindi, il tutto si traduce in una manovra di contenimento di 4.400 miliardi per l'anno 2000.

Per quanto concerne questa Regione, l'analisi dei dati di cassa utilizzati per il calcolo del disavanzo rilevante ai fini del Patto dimostra un sostanziale conseguimento dell'obiettivo della sua riduzione, risultato avvalorato anche dal monitoraggio effettuato dal Ministero del Tesoro.

La riduzione del disavanzo, se da una parte permette di rispettare i vincoli comunitari, dall'altra richiede uno sforzo ulteriore alle aziende sanitarie che già operano in condizioni di scarsa liquidità, comprovata anche dall'alto livello di indebitamento raggiunto dalla Regione per ripianare i disavanzi pregressi.

Gli obiettivi generali e le politiche di intervento settoriali

Gli obiettivi generali perseguiti con il presente bilancio si possono così sintetizzare:

- non incrementare il livello della tassazione regionale;
- riqualificare e contenere la spesa corrente;
- favorire gli interventi di sviluppo delle condizioni produttive e infrastrutturali della regione;
- garantire alti livelli di qualità delle prestazioni nel settore socio-sanitario.

Quanto alle politiche d'intervento settoriali, occorre evidenziare che:

- relativamente ai settori produttivi, si conferma il ruolo degli strumenti creditizi nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'industria;
- riguardo alle infrastrutture, si ribadisce l'attenzione verso la viabilità comunale e provinciale nonché verso il sistema ferroviario metropolitano regionale, con il connesso piano di eliminazione dei passaggi a livello;
- alle azioni previste dagli accordi quadro delle intese istituzionali di programma, come pure per la nuova programmazione comunitaria 2000-2006, viene destinata una consistente quota di risorse finalizzate al cofinanziamento.

Le previsioni di spesa

- Amministrazione generale. Per questo comparto l'obiet-

tivo generale è quello di mantenere costanti le spese sul livello del 1999 assorbendo l'effetto lievitazione dei prezzi.

Il maggior apporto per finanziare le spese del personale è dovuto sia ai maggiori oneri contrattuali, sia alla copertura dei posti previsti in pianta organica.

A livello di investimento, si segnala l'acquisizione dell'immobile in Padova da destinare a sede unica per gli uffici regionali periferici ubicati in quella città.

- Settore Primario: le risorse regionali sono prioritariamente orientate:

- al finanziamento di attività collaterali (consorzi di tutela, associazioni produttori, etc.);
- al fondo globale per il riordino degli interventi nel settore che assorbe 10 miliardi per ognuno dei tre anni considerati nella previsione pluriennale;
- al finanziamento della terza ed ultima tranche del progetto ortofrutticolo.

Sul versante degli interventi a valenza territoriale si richiamano i più significativi:

- nel campo della difesa idrogeologica, per un ammontare di circa 15 miliardi;
- nel settore della prevenzione e della estinzione degli incendi boschivi, per un ammontare pari a 3,5 miliardi;
- nelle azioni a tutela del territorio rurale, da attuarsi per il tramite dei consorzi di bonifica, per un importo complessivo superiore ai 21 miliardi.

- Settori Secondario e Terziario: si mira soprattutto a sostenere le piccole e medie imprese nonché le imprese commerciali e dei servizi attraverso:

- lo sviluppo e l'orientamento a favore della subfornitura (2 miliardi);
- il finanziamento degli interventi regionali per i patti territoriali (2 miliardi);
- i finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (18,5 miliardi);
- gli interventi per lo sviluppo di insediamenti (2 miliardi);
- la corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani nelle veci dei datori di lavoro (8,2 miliardi);
- il finanziamento della nuova legge regionale sul credito al commercio (27 miliardi);

Sono inoltre previsti nuovi accantonamenti in conto capitale a fondo globale per sostenere l'imprenditoria giovanile (1 miliardo) e femminile (1 miliardo), per il sostegno di reti e servizi telematici per le imprese artigiane (2 miliardi), per progetti innovativi nel settore energetico (3 miliardi), nonché per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata nel settore produttivo (2 miliardi).

- Edilizia. Sono previsti 25 miliardi per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione della legge regionale n. 2/1999, in attesa del riordino sistematico della materia da parte dello Stato. Rilevanti sono i contributi in annualità a favore di privati, imprese e cooperative per l'abbattimento delle rate di mutuo già da tempo in ammortamento.

- Acquedotti e fognature. Per la realizzazione di interventi volti a superare possibili situazioni di emergenza e a migliorare le strutture del servizio acquedottistico, sono previsti finanziamenti per 7 miliardi.

Il fondo alimentato dalla quota del gettito del cosiddetto tributo "ecologico" pari a complessivi 18,5 miliardi viene destinato alla realizzazione di impianti di depurazione, di fognatura, di smaltimento rifiuti, nonché di interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

- Difesa del suolo. Oltre agli interventi previsti e finanziati con fondi statali (si segnalano i 68 miliardi stanziati per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico), gli obiettivi strategici riguardano:

- le ordinarie azioni di manutenzione e sistemazione delle opere idrauliche (16 miliardi);
- gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi meteorologici (8 miliardi);
- gli interventi di sistemazione delle coste soggette a fenomeni di erosione (2 miliardi);

- Trasporti. Proseguono le azioni intraprese in materia di viabilità statale, provinciale e comunale (5 miliardi relativi all'attuazione della Statale del Santo), nonché per l'eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di piste ciclabili (complessivi 30 miliardi).

Si segnala, in particolare, il finanziamento - per il prossimo triennio - della realizzazione dei parcheggi d'interscambio del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (52 miliardi) nonché la riproposizione dello stanziamento di 304 miliardi finalizzati alla realizzazione degli interventi del S.F.M.R..

- Formazione e Cultura. Continua il finanziamento degli interventi per la formazione e l'orientamento al lavoro dei cittadini (3,3 miliardi). Per soddisfare le richieste di borse di studio vengono stanziati 22 miliardi, mentre vengono destinati 30 miliardi per le spese di funzionamento degli ESU. Altri 2,5 miliardi sono destinati per la messa a norma degli impianti.

Per gli interventi di catalogazione, recupero e restauro del patrimonio culturale vengono destinati circa 10 miliardi.

- Turismo. La partita di fondo globale per riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica è quantificata in 25 miliardi per ciascun anno del biennio 2000/2001. Inoltre vengono stanziati 20,2 miliardi per il funzionamento delle A.P.T.

A sostegno del prodotto turistico veneto sono assegnati 12 miliardi e al Sistema Informativo Regionale Turistico si destinano 1,5 miliardi per realizzare il collegamento

informatico con le strutture ricettive.

- Sociale. A questo settore attiene una pluralità di interventi cui vengono riservati 158 miliardi di risorse proprie regionali ai quali vanno aggiunti 500 miliardi di azioni.

Le Intese Istituzionali di programma (I.I.P.)

L'esperienza delle Intese Istituzionali di Programma che si sta avviando, sulla scorta delle intese stipulate da altre Regioni del Centro-Nord, ha carattere sperimentale. Resta salvo, tuttavia, il principio che gli investimenti finanziati dallo Stato devono ricondursi nell'ambito delle intese per poter sottoporre ad uno strumento di controllo e ad una maggiore trasparenza tutta la spesa pubblica.

Sostenuta da tali esigenze, sempre più incalzanti sotto il profilo istituzionale, con D.G.R. n. 1308/1999 la Regione Veneto ha ritenuto di adeguarsi, ma con il chiaro intento di ricercare con il Governo un corrispettivo atto di buona volontà e un maggiore riconoscimento nei confronti del deficit infrastrutturale del nostro territorio.

Pertanto il presupposto è definire una cornice generale di accordo con il Governo entro cui determinare specifici accordi di programma con le amministrazioni centrali che detengono le risorse, passando in rassegna i fabbisogni di spesa nei rispettivi settori d'investimento.

Infatti l'I.I.P. dovrebbe rappresentare la condizione ordinaria di programmazione delle risorse in un rapporto di costante reciprocità e sussidiarietà tra Regione e Governo.

Nel protocollo di attivazione della procedura dell'I.I.P., sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto Galan e dal Sottosegretario al Tesoro Macchiotta, si è inteso riconoscere queste reciproche esigenze. Tuttavia la Regione Veneto non ha mancato di rilevare che con tale sottoscrizione anche lo Stato dovrà farsi carico di finanziare con maggiore equità le emergenze venete; da parte sua, la Regione riconoscerà un proprio impegno finanziario a sostegno dei programmi che intenderà sottoporre ad accordo con il Governo.

Ravvisando, infatti, l'importante valenza strategica di questo strumento, si intende provvedere al cofinanziamento regionale sia attraverso specifiche leggi di settore, sia mediante l'utilizzo di un apposito fondo inserito nel bilancio 2000 con la dotazione di 30 miliardi.

La situazione finanziaria del servizio sanitario (S.S.N.)

La previsione statale per l'anno 2000 sul fabbisogno del SSN è quantificata in 117.129 miliardi al quale la Regione Veneto si stima partecipi per circa 8761 miliardi.

Il disequilibrio della gestione del Servizio Sanitario Regionale che si prospetta per l'anno 2000 dovrebbe attestarsi intorno agli 720 miliardi a fronte dei quali la Regione mantiene aperta la vertenza con il Governo per il reale riconoscimento del fabbisogno per l'anno venturo stimabile in 200 miliardi.

Sulla base di tali premesse, sono stati previsti i seguenti specifici stanziamenti:

- 743 miliardi per la copertura dei deficit degli anni 1995/96/97;
- 720 miliardi per la copertura dei deficit degli anni 1998/99 tenendo conto della vertenza aperta con il Governo;
- è inoltre preventivata la contrazione di un mutuo di 100 miliardi essenziali per fronteggiare le maggiori necessità finanziarie a tutto il 1999, riconducibili agli effetti imprevisi del rinnovo contrattuale nazionale e di quello decentrato.

Il decentramento amministrativo

La cosiddetta Bassanini 1, ovvero la L. 59/1997, prevede l'attribuzione alle autonomie locali delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'effettivo esercizio delle deleghe: a tutt'oggi i decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri non sono ancora stati emanati.

Relativamente alle competenze in materia di mercato del lavoro e di agricoltura, si è in attesa della predisposizione dei decreti governativi di riparto delle risorse finanziarie; solo allora sarà possibile quantificare l'intervento regionale. Nel frattempo si sta predisponendo un emendamento che prevede l'attribuzione all'Ente Veneto Lavoro di 3,5 miliardi per consentire l'avvio, dal 1 gennaio 2000, della propria attività istituzionale.

Inoltre sta per essere completato, a cura della competente Commissione consiliare, l'esame del progetto di legge n. 462 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

I testi dei due progetti di legge oggi al Vostro esame (n. 558 e n. 559) comprendono anche gli emendamenti recepiti dalla Prima Commissione consiliare fra quelli presentati dalle altre Commissioni consiliari, dalla Giunta regionale e da alcuni Consiglieri, oltre agli emendamenti apportati direttamente dalla Commissione consiliare stessa.

Su entrambi i progetti di legge la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 9 dicembre 1999, si è espressa favorevolmente a maggioranza: hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari FI con delega CCD Veneto-CDU, Misto (cons.re Bertaso), AN e Veneti d'Europa e con il voto contrario dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDS-DS, PPI e PD-SDI.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

- Entro il 1° giugno 2000, la Giunta regionale predispone un regolamento per estendere alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" (art. 58, l.r. n. 5/2000).

- Entro il **29 luglio 2000**, la Giunta regionale stabilisce idonee modalità di controllo sulle imprese beneficiarie di sostegno pubblico, per verificare il rispetto delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione (art. 11, comma 2, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **2 agosto 2000**, la Giunta regionale individua, previa intesa con le province, gli ambiti territoriali omogenei nei quali devono essere localizzati i piani coordinati per gli insediamenti produttivi (art. 63, comma 3, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **31 dicembre 2000**, il soggetto beneficiario di contributi per l'impiantistica sportiva deve presentare la deliberazione con la quale approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta (art. 21, comma 1, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **31 dicembre 2000**, i soggetti ammessi ai contributi per l'incentivazione di interventi di interesse turistico dovranno presentare la documentazione necessaria al completamento del procedimento di spesa ancora pendente (art. 44, comma 1, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **31 gennaio di ogni anno**, le associazioni giovanili comunicano le zone in cui intendono allestire i campeggi educativo-didattici (art. 14 bis, comma 1, l.r. n. 21/1995, come modificato dall'art. 64, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **31 dicembre di ogni anno**, il Comune di Cavallino Treporti rimborserà alla Regione il contributo concesso dalla Regione medesima per le spese di avvio (art. 26, comma 3, l.r. n. 5/2000)
 - Entro il **30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento**, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per l'assegnazione alle società remiere, circoli e associazioni con sede nel Veneto dei contributi per la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta (art. 3, comma 1, l.r. n. 5/1999, come modificato dall'art. 100, comma 2, l.r. n. 5/2000)
- 5. Strutture responsabili degli adempimenti procedurali:**
- Segreteria generale della programmazione (artt. 49, 51, 84)
 - Segreteria regionale alla cultura e turismo (artt. 21, 93, 97, 100)
 - Segreteria regionale al settore secondario e ai programmi comunitari (artt. 10, 11, 12)
 - D.r. amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale (art. 56)
 - D.r. per i rapporti e le attività istituzionali del Consiglio regionale (art. 78)
 - D.r. per l'artigianato (artt. 27, 32)
 - D.r. per le attività formative (artt. 66, 71, 75, 90)
 - D.r. per il bilancio e controllo di gestione (art. 1)
 - D.r. per il commercio (artt. 31, 47)
 - D.r. cultura, informazione e flussi migratori (artt. 16, 19, 20, 28, 53, 54, 55, 74, 94)
 - D.r. per l'edilizia abitativa (artt. 68, 79)
 - D.r. foreste ed economia montana (artt. 9, 37)
 - D.r. per la geologia e il ciclo dell'acqua (artt. 34, 52, 101)
 - D.r. gestione risorse umane (artt. 24, 50, 81)
 - D.r. per l'industria (artt. 13, 33, 87)
 - D.r. per i lavori pubblici e la protezione civile (artt. 77, 88, 91, 92, 95, 104)
 - D.r. politiche agricole strutturali e di mercato (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8; 36, 38, 39, 40, 45, 83)
 - D.r. per la programmazione socio sanitaria (artt. 73, 102)
 - D.r. per i servizi di sviluppo agricolo (artt. 35, 57)
 - D.r. per i servizi sociali (artt. 58, 69, 70, 72, 80, 89)
 - D.r. per il turismo (artt. 41, 44, 64)
 - D.r. per la tutela del territorio (art. 99)
 - D.r. per la tutela dell'ambiente (artt. 42, 43, 48)
 - D.r. per l'urbanistica e i beni ambientali (artt. 14, 17, 29, 30, 62, 63, 98)
 - D.r. per la viabilità e i trasporti (artt. 15, 59, 65, 103)
 - U. p. affari istituzionali e controllo (artt. 2, 23, 26, 85)
 - U. p. affari generali (art. 18)
 - U. p. lavoro (art. 46)
 - U. p. sistema informatico regionale (art. 96)
 - Strutture regionali di volta in volta interessate (artt. 22 e 67)
 - Segreteria generale del Consiglio regionale per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale (art. 25)
 - Direzioni regionali preposte a settore analogo a quello dell'ente od organismo presso cui dovranno essere effettuate le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale (art. 25)
- Legenda**
- D.R. = Direzione regionale
- U.P. = Unità di progetto

6. Elenco delle norme modificate dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

leggi regionali precedenti			l.r. 28 gennaio 2000, n. 5
data	n.	articoli e commi che hanno subito modifiche	articoli e commi che hanno apportato modifiche alle norme precedenti
5 nov 79	85	Art. 5, comma 4° Art. 6bis, comma 1, lett. c)	Art. 3 Art. 4, comma 1
14 set 94	50	Art. 1 bis, comma 1 Art. 1 bis, comma 1	Art. 8, comma 1 Art. 8, comma 2
31 mar 92	14	Art. 6, comma 2 Art. 6, comma 3	Art. 9, comma 1 Art. 9, comma 2
28 gen 97	3	Art. 2, comma 2	Art. 13
27 giu 85	61	Art. 50, comma 14 Art. 69, comma 3°	Art. 14, comma 1 Art. 14, comma 2
4 feb 80	6	Art. 37, comma 1°	Art. 18
18 apr 95	25	Art. 17, comma 5 Art. 22, comma 2	Art. 19, comma 1 Art. 19, comma 2
22 lug 97	27	Art. 10 Art. 12 Art. 14	Art. 25, comma 1 Art. 25, comma 2 Art. 25, comma 3
8 set 97	36	Art. 13, comma 5 Art. 16, comma 1, lett. c) Art. 18, comma 1, lett. p) Art. 22 Art. 24, comma 1	Art. 30, comma 1 Art. 30, comma 2 Art. 30, comma 3 Art. 30, comma 4 Art. 30, comma 5
6 set 93	48	Art. 2, comma 1, lett. e) Art. 12, comma 3 Art. 12, comma 4	Art. 32, comma 1 Art. 32, comma 2 Art. 32, comma 3
7 set 82	44	Art. 3, comma 1	Art. 34, comma 1
7 mar 85	25	Art. 2, comma 1°, lett. a) Art. 2, comma 1°, lett. c) Art. 3, comma 1°, num. 1)	Art. 40, comma 1 Art. 40, comma 2 Art. 40, comma 3
16 mar 94	13	Art. 20, comma 2, lett. a) Art. 20, comma 3 Art. 20, comma 6	Art. 41, comma 1 Art. 41, comma 2 Art. 41, comma 3
27 feb 90	17	Art. 3	Art. 42
16 apr 85	33	Art. 65 bis, comma 1	Art. 43
5 set 97	35	Art. 11, comma 2	Art. 45
16 dic 98	31	Art. 16, comma 1	Art. 46
10 giu 91	12	Art. 162	Art. 50
10 ott 89	40	Art. 15, comma 1 Art. 55 bis	Art. 52, comma 1 Art. 52, comma 2
9 set 99	46	Art. 38	Art. 52, comma 3
22 dic 89	54	Art. 7	Art. 53
30 ott 98	25	Art. 49	Art. 59
13 apr 95	21	Art. 14	Art. 64
2 apr 85	31	Art. 17, comma 1° Art. 17, comma 2°	Art. 66, comma 1 Art. 66, comma 2
2 apr 96	10	Art. 2, comma 1, lett. e)	Art. 68
23 apr 90	32	Art. 9, comma 2	Art. 69
6 set 91	28	Art. 3, comma 1, lett. d)	Art. 70
2 apr 85	31	Art. 20	Art. 71

leggi regionali precedenti			I.r. 28 gennaio 2000, n. 5
data	n.	articoli e commi che hanno subito modifiche	articoli e commi che hanno apportato modifiche alle norme precedenti
9 giu 75	72	Art. 11	Art. 72, comma 1
9 set 99	46	Art. 47	Art. 72, comma 2
2 apr 96	10	Art. 20, comma 4	Art. 79
10 gen 97	1	Art. 31, comma 1	Art. 81
8 ago 97	31	Art. 9, comma 3	Art. 82
30 dic 91	38	Art. 2, comma 3	Art. 84
7 apr 94	18	Art. 2, comma 1, lett. a)	Art. 87, comma 1
		Art. 4, comma 4	Art. 87, comma 2
7 apr 98	8	Art. 2, comma 1	Art. 90
16 apr 92	16	Art. 9, comma 7	Art. 93
30 lug 93	27	Art. 4, commi 1 e 2	Art. 98
27 gen 99	5	Art. 2	Art. 100
10 ott 89	40	Art. 19, comma 1	Art. 101
3 feb 96	5	Art. 13	Art. 102